



Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

A.S. 1708

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1708
Titolo:	Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia
Iniziativa:	Regionale
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede redigente

Contenuto

Il disegno di legge è stato presentato dall'Assemblea regionale siciliana al Senato della Repubblica; si compone di **6 articoli e 8 commi**.

In particolare, il disegno di legge è adottato sulla base dell'articolo 18 dello Statuto speciale della Regione siciliana che prevede che l'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato (cd. "legge voto").

L'**articolo 1** individua come "zone franche montane" le aree particolarmente svantaggiate relative ai territori dei Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad un'altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti e che presentano fenomeni di spopolamento.

Si ricorda che, a livello statale, l'ISTAT, sulla base della classificazione dell'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità, enti montani), operata a sua volta sulla base dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952, poi abrogato, definisce montani i territori ubicati almeno per l'80 per cento della superficie sopra i 600 metri.

L'**articolo 2** stabilisce che l'individuazione puntuale dei territori di cui all'articolo 1 sia effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore per le attività produttive.

L'**articolo 3** definisce le caratteristiche dei benefici: esenzione dalle imposte sui redditi, completa per i primi tre periodi di imposta successivi all'entrata in vigore della legge e poi a scalare in diminuzione fino all'esenzione limitata al 20 per cento al nono e decimo anno; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi d'imposta pari al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie fino all'anno 2025 per gli immobili siti in tali aree; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività, per contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, se almeno il 30 per cento degli occupati risiede in tali aree, con riduzione analoga nel tempo a quella delle imposte sui redditi; l'esonero spetta anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono attività all'interno della zona franca montana.

L'**articolo 4** rimodula le aliquote IVA, assegnando quelle agevolate alle attività produttive che abbiano la sede operativa e il domicilio fiscale nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 ed applica l'aliquota al 22 per cento alle restanti attività produttive.

L'**articolo 5** individua i beneficiari delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti anche nelle piccole e microimprese che abbiano avviato la loro attività nelle zone franche montane prima del 1° gennaio 2020 e in coloro che intendono trasferire in una di tali zone la sede legale e operativa della loro attività. Il punto 3 dell'articolo in esame ribadisce che la condizione per essere beneficiari è che le attività siano ubicate oltre i 500 metri sul livello del mare.

L'**articolo 6** prevede la copertura finanziaria delle disposizioni del disegno di legge.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva statale "sistema tributario e contabile dello Stato" e "previdenza sociale" (articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) e alla materia di competenza legislativa concorrente "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" (articolo 117, terzo comma).

Assumono inoltre rilievo l'articolo 44 secondo comma, della Costituzione, che prevede che la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane; l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, che riconosce le condizioni particolari di autonomia della Sicilia e l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che prevede che lo Stato possa effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di chiarire* all'articolo 1, comma 1, che il provvedimento concerne le zone territoriali svantaggiate della sola Regione siciliana, come si evince dal titolo e dall'articolo 5 ma non dalle definizioni dell'articolo 1.

Si segnala inoltre che l'inserimento di un territorio nelle zone franche montane comporta l'esenzione dal pagamento di imposte la cui disciplina è, anche per la Sicilia, rimessa esclusivamente al legislatore statale; *si valuti pertanto l'opportunità di inserire*, all'articolo 2, comma 1, forme di coinvolgimento dell'autorità statale nella procedura di individuazione dei territori oggetto dei benefici.

Si ricorda che l'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana prevede che al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima e che sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto. Il successivo articolo 37 stabilisce anche che per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

In attuazione di tali norme, l'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto di cui al DPR. n. 1074 del 1965 ha però stabilito in via generale il principio - con le relative modalità di applicazione - di attribuzione alla Regione siciliana delle imposte statali riscosse nell'Isola (si veda al riguardo da ultimo la sentenza n. 207 del 2014 della Corte costituzionale).

Senato: Nota breve n. 258

Camera: Nota Questioni regionali n. 139

1 marzo 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione